



Regione Lombardia

DECRETO N. 6868

Del 18/05/2022

Identificativo Atto n. 2095

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE IN AREE NON VOCATE E DELL'INTERVENTO ANNUALE DI PRELIEVO STAGIONE VENATORIA 2022/2023 (I.A.P.C) NEI COMPRESORI ALPINI DI CACCIA VALLE BREMBANA, VALLE BORLEZZA E VALLE DI SCALVE IN ESITO ALLO SPECIFICO PARERE ISPRA 28 APRILE 2022, N. 23738.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BERGAMO

VISTE:

- la Legge 11.02.1992 N.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge 2.12.2005 n. 248 in particolare l'art. 11 quaterdecies laddove dispone: "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (di seguito definito ISPRA) o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 11.02.1992, n. 157";
- la Legge Regionale 16.08.1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"; in particolare il comma 11 dell'art. 40 novellato dalla L.R 9. giugno 2020 n.13 "Prima legge di revisione normativa dell'ordinamento 2020" ove disposto che: "La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi d'età, previa acquisizione del parere ISPRA e, limitatamente ai Comprensori alpini e agli Ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio :a) omissis, b) omissis, c) cinghiale: tutto l'anno"; ed il comma 2 lettera c) dell'art. 43 della medesima norma in ordine all'esercizio della caccia di selezione al cinghiale, per il quale "è consentito anche l'uso di dispositivi per la visione notturna";
- La Legge Regionale 17.07.2017 n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"; in particolare il dispositivo di cui all'art.3 comma 4 ove dispone che: "La Regione e la Provincia di Sondrio, per ogni unità di gestione, su proposta degli Ambiti Territoriali di caccia, dei Comprensori Alpini di caccia (...) per il territorio di competenza, approvano i piani di prelievo venatorio in forma collettiva e, sentito ISPRA, i piani di prelievo in selezione;
- il dispositivo di cui all'art. 2 comma 3 della sopra richiamata L.R n. 19/2017 ove recita: "Fatto salvo il divieto di caccia laddove già previsto dalle norme vigenti, la gestione del cinghiale avviene:
 1. nelle aree idonee, mediante prelievo venatorio e controllo;
 2. nelle aree non idonee, mediante controllo e prelievo venatorio di



Regione Lombardia

selezione;”

- la D.G.R n. XI/273 del 28.06.2018 “Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – attuazione dell'art.2 commi 1 e 4 della Legge regionale n. 19/2017” dove si evince che il C.A.C Prealpi Bergamasche è interamente ricompreso nell'area classificata idonea alla specie, mentre i C.A.C Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve sono interamente ricompresi nell'area classificata non idonea alla specie e per tanto su tutto il territorio dei Comprensori Alpini di Caccia della provincia di Bergamo, di seguito definiti CAC, è autorizzabile la caccia di selezione al cinghiale;
- la D.G.R 11.10.2005 n. 8/796 “Approvazione del regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati, predisposto dalla Provincia di Bergamo – L.R 16.08.1993 n.26 – art.27 comma 8”;
- la D.G.R n. 1019 del 17.12.2018 “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – attuazione dell'art. 3 comma 1 della L. 19/2017 – gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”; in particolare i contenuti e la procedura di approvazione del progetto Pluriennale di gestione del cinghiale (P.P.G.C) e dell'Intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale (I.A.P.C);
- i progetti Pluriennali -2022/2026- di gestione del cinghiale per i CAC Valle Brembana, CAC Valle Borlezza, CAC Valle di Scalve di competenza della Struttura A.F.C.P di Bergamo in corso di approvazione;

PRESO ATTO dell'esito delle stime delle diverse popolazioni di cinghiali comunicate ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. 26/93 dal Servizio di Polizia provinciale con mail del 23.03.2022 prot.M1.2022.0051776, che qui si riassumono:

Comprensorio alpino di caccia	Consistenza minima indicata dal CAC	Consistenza indicata dal Servizio di Polizia provinciale	Popolazione	Classificazione ex D.G.R n. 273 del 28.06.2018
Valle Borlezza	150	200	Nucleo isolato di neoformazione	Area non idonea
Valle Brembana	100	140	Nucleo isolato di	Area non



Regione Lombardia

			neoformazione	idonea
Valle Seriana	10	25/30	Nucleo isolato di neoformazione soggetti erratici da CAC confinanti	Area non idonea
Valle di Scalve	25/30	25/30	Nucleo isolato di neoformazione soggetti erratici da CAC confinanti	Area non idonea

RICHIAMATA la richiesta della competente Struttura A.F.C.P di Bergamo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di seguito definito ISPRA prot. M1.2022.0052615 del 24.03.2022, al fine di ottenere il prescritto parere necessario e propedeutico all'approvazione del presente provvedimento;

ATTESO che ISPRA ha riscontrato la richiesta di cui al punto precedente con parere 28 aprile 2022 n. 23738 posto agli atti regionali con prot.n. M1.2022.0073706 del 29/04/2022, i cui contenuti sono stati integralmente recepiti nel presente provvedimento per quanto concerne la consistenza e la struttura del piano di prelievo in caccia di selezione in aree non vocate nei territori di competenza dei CAC Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve e attentamente valutati per quanto concerne le relative indicazioni gestionali;

RICHIAMATI i seguenti obiettivi espressamente rimarcati da ISPRA nel parere in narrativa:

- la possibilità per tutti i cacciatori abilitati di accedere a tutto il territorio venabile;
- idonei meccanismi di forte premialità volti ad incentivare l'abbattimento di femmine e piccoli (per esempio meccanismi di tipo economico);
- l'estensione del prelievo di queste classi all'intera annualità;
- la possibilità di svolgere questa forma di caccia anche in fasce orarie notturne (per esempio per le tre ore antecedenti l'alba e le 3 ore successive al tramonto). A questo riguardo si raccomanda il ricorso ad opportuni strumenti (infrarosso e termico) sia per l'osservazione sia per il tiro selettivo in carenza di luce, ciò al fine di, in generale, massimizzare l'efficienza del prelievo nei contesti in cui il contenimento dei danni e delle presenze risulta prioritario e, in particolare, permettere una selezione dei capi coerente con la struttura sbilanciata sulle femmine e i giovani, suggerita;



Regione Lombardia

- considerare il Piano annuale di prelievo come un “piano aperto” caratterizzato da un numero minimo di cinghiali da abbattere. La realizzazione dell'obiettivo minimo, con un rapporto tra sessi il più possibile spostato sulle femmine (1M/1,5F), avrebbe il fine di contenere almeno l'incremento annuo delle presenze, così da limitare il rischio di danni all'agricoltura legato alle nuove nascite e, eventualmente, ridurre il rischio di circolazione di patologie (come PSA);
- che data la recente introduzione del virus della Peste Suina Africana nel nostro paese siano previste opportune indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, debba essere segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, Carabinieri forestali, Servizi veterinari localmente competenti), così come andrà segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato d'infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio;

RICHIAMATE:

- la D.G.R n. 171 del 17.06.2019 “Modifiche e integrazioni alla D.G.R n. 1019 del 17.12.2018 - Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – attuazione dell'art. 3 comma 1 della L. 19/2017 – gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” nella quale, in riferimento al divieto di foraggiamento dei cinghiali di cui alla L. 221/2015, viene disposto che: “tale divieto non si applica altresì in attuazione dei piani di prelievo venatorio in selezione, sia nelle aree idonee, che nelle aree non idonee. In tal caso il foraggiamento deve svolgersi secondo le seguenti modalità:
 1. deve essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
 2. può essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari ad un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
 3. può essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie (mq 500.000);
 4. la distribuzione del foraggiamento attrattivo deve essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati.
- la Legge n.56/2014 di riforma istituzionale e le conseguenti successive Leggi



Regione Lombardia

regionali n.19/2015 e n.32/2015 con le quali le competenze amministrative in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, precedentemente svolte dalla Province lombarde, sono state trasferite a Regione Lombardia;

- Le “Linee guida per la gestione degli Ungulati” Manuale 91/2013, pubblicato e divulgato da ISPRA ed in particolare la scheda 4.2 “Il prelievo selettivo del cinghiale” che recita: “l'esercizio della caccia al Cinghiale in selezione per un periodo così esteso – circa nove mesi – è possibile solo in considerazione del bassissimo impatto che il prelievo in selezione esercita sulle altre componenti dell'ecosistema, al contrario di quanto si verifica con altre tecniche di prelievo più diffusamente adottate in Italia”;
- la nota del Servizio di Polizia provinciale di Bergamo acquisita agli atti con prot. M1.2022.0060732 del 06.04.2022 con la quale sono state definite precise indicazioni finalizzate all'esercizio in sicurezza della caccia di selezione al cinghiale;
- l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 01.04.2021, n. 733 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Epidemiologica da covid-19 in relazione al territorio della regione Lombardia - ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 Del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 – disposizioni in materia di attività Agricole, controllo faunistico, attività venatorie e piscatorie” che riconosce tra le altre attività che la caccia di selezione, risponde alle situazioni di necessità di cui all'art. 40, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021, poiché atte a garantire l'incolumità e la sicurezza dei cittadini rispetto alla circolazione sulla rete viaria contro il rischio di sinistri causati da specie di ungulati, a preservare le produzioni agro-forestali dai danni arrecati in particolare dal cinghiale e a monitorare la situazione sanitaria delle specie selvatiche, soprattutto in relazione alla prevenzione del rischio di diffusione della Peste suina africana;
- la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero della Salute e del Ministero della Transizione Ecologica “Peste Suina Africana (PSA) – Piano d'azione nazionale sulla gestione del cinghiale. Documento di indirizzo tecnico”. Aprile 2021
- la L. n. 29 del 7 aprile 2022 (conversione del D.L. n.9 del 17 febbraio 2022), richiama nei documenti di riferimento, obiettivi di forte contenimento delle presenze di cinghiali sul territorio italiano, peraltro coerenti con gli obiettivi di contenimento delle presenze di cinghiali e degli impatti da questi causabili previsti da codesta Amministrazione Regionale e condivisi dai CCAA della



Regione Lombardia

provincia di Bergamo;

VISTO l'allegato C alla DGR 5523/2021 " Modalità per la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale" che prevede letteralmente:

1. Indipendentemente dalle modalità individuate, dalle eccezioni e dalle condizioni previste si evidenzia che:
 - sono da considerarsi adeguatamente valutati gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 e/o dalle Misure di conservazione, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti;
 - sono da considerarsi adeguatamente valutati gli interventi e le attività non soggetti a procedimento abilitativo regolati da altre norme di strumenti di pianificazione vigente che abbiano conseguito la positiva valutazione d'incidenza;
2. Per la "Tipologia interventi specificatamente finalizzati alla conservazione della biodiversità" l'Ente gestore da atto dell'avvenuta verifica di corrispondenza nell'approvazione del progetto.

INFORMATI gli Enti gestori dei Siti natura 2000 del territorio interessato in ordine alle disposizioni attuative urgenti per la caccia di selezione al cinghiale e dell'intervento annuale di prelievo per la stagione venatoria 2022/2023 nei CAC della provincia di Bergamo e la valutazione di incidenza nelle aree di Rete Natura 2000 in ordine al vigente Piano faunistico venatorio provinciale con nota prot.n. M1.2022.0083777 dell'11/05/2022 dando termine fino al 15 maggio per il riscontro o per il silenzio assenso;

PRESO ATTO che gli Enti di cui al punto precedente che hanno riscontrato la nota nei termini previsti, hanno condiviso le disposizione attuative urgenti per la caccia di selezione al cinghiale per la corrente stagione venatoria 2022/2023 e che Enti che non hanno riscontrato la medesima richiesta hanno evidentemente ritenuto di dare il loro silenzio assenso;

VALUTATO pertanto e per quanto sopra argomentato che sia urgente ed indifferibile il contenimento numerico delle popolazioni di cinghiali presenti sul territorio non idoneo di competenza della Struttura A.F.C.P. di Bergamo per il tramite di un efficace programma di gestione venatoria che sia in piena coerenza con gli obiettivi prioritari di riduzione dei danni alle attività antropiche e del rischio per la salute pubblica definiti da Regione Lombardia;

VALUTATO conseguentemente di disporre quanto segue:

- approvare le presenti disposizioni attuative della caccia di selezione al



Regione Lombardia

cinghiale ed il relativo Intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale (I.A.P.C) per la stagione venatoria 2022/2023 dei CAC Valle Brembana, CAC Valle Borlezza e CAC Valle di Scalve finalizzate prioritariamente alla riduzione numerica delle popolazioni selvatiche di cinghiale come da obiettivi esplicitati in premessa, per l'adeguamento della consistenza in riduzione della popolazione di cinghiale, della relativa struttura e della relativa temporalità del piano di prelievo della caccia di selezione;

- stabilire l'obbligo in capo al singolo cacciatore di selezione di dare preventiva comunicazione scritta al CAC dell'esatta ubicazione geo-referenziata di ogni singola postazioni di tiro e dei punti di foraggiamento attrattivo dei cinghiali ad essi connessi utilizzati nel corso della stagione venatoria almeno 24 ore prima dell'uscita di caccia;
- che la comunicazione preventiva dell'uscita di caccia debba essere effettuata attraverso lo stesso servizio messo a disposizione dal Comprensorio Alpino per la caccia agli altri ungulati e che ogni cacciatore nello stesso servizio di messaggistica SMS dovrà indicare:
 1. Cognome e nome
 2. Data dell'uscita
 3. Comune e località
 4. Numero del punto di sparo e/o foraggiamento dove intende praticare la cacciaTale comunicazione deve essere effettuata:
 1. Entro le ore 24.00 del giorno precedente per l'uscita del mattino
 2. Entro le ore 15.00 del giorno stesso per l'uscita del pomeriggio/sera
- Nel caso un cacciatore, per qualsivoglia motivo, intenda rinunciare all'uscita di caccia già preventivamente comunicata deve effettuare una nuova comunicazione di revoca (semplice SMS, allo stesso numero usato per le comunicazioni di uscita), con la seguente tempistica:
 1. Entro l'orario dell'alba per l'uscita comunicata la sera prima entro le 24.00 relativa alla mattina
 2. Entro l'orario del tramonto (oppure ore 18.00) per l'uscita comunicata entro le ore 15.00 e relativa al pomeriggio/sera
- i Comitati di gestione dei CAC dovranno prontamente provvedere all'assegnazione ad ogni singolo cacciatore di selezione dei contrassegni inamovibili a datario richiesti al fine di legittimare il possesso ed il trasporto dei capi prelevati e agevolare il conseguimento della totale realizzazione



Regione Lombardia

del prelievo programmato;

ATTESO inoltre di stabilire che:

1. ciascun cacciatore *può indicare un massimo di 10 punti sparo (indicati con S) di cui solo 5 potranno essere anche di foraggiamento (indicati con S+F) sull'intero territorio del CAC;*
2. durante il percorso di andata e ritorno dai sopracitati punti di sparo, tutti necessariamente geo-referenziati e resi noti preventivamente al Servizio di Polizia provinciale di Bergamo, l'arma da fuoco debba essere trasportata scarica e riposta nel fodero;
3. durante la caccia di selezione agli ungulati poligastri è consentito l'abbattimento del cinghiale ai cacciatori in possesso dell'abilitazione per la caccia di selezione a questo ungulato;
4. in attuazione delle vigenti disposizioni sanitarie, tutte le carcasse dei cinghiali abbattuti, sia durante la caccia di selezione che durante la caccia collettiva, debbano essere sottoposte all'analisi trichinoscopica delle carni ed al monitoraggio sanitario della fauna selvatica secondo le disposizioni del Dipartimento Veterinario di A.T.S. Bergamo, nonché agli esami finalizzati alle rilevazioni biometriche presso i centri di verifica a tale proposito allestiti dai CAC interessati;
5. la caccia di selezione al cinghiale, sul territorio di competenza della Struttura A.F.C.P. Bergamo sia autorizzata cinque giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì, dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 marzo 2023, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24.00;
6. la caccia di selezione al cinghiale è autorizzata su tutto il territorio a caccia programmata dei CAC Valle Brembana, CAC Valle Borlezza e CAC Valle di Scalve con il solo limite per il cacciatore di selezione dell'ammissione nel CAC senza alcun vincolo a specifico settore di caccia;
7. i Comitati di gestione dei CAC Valle Brembana, CAC Valle Seriana, CAC Valle Borlezza e CAC Valle di Scalve, durante la caccia di selezione agli ungulati poligastri, possono disciplinare per singoli settori la caccia di selezione al cinghiale;
8. Oltre alle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa vigente in materia venatoria, compreso il risarcimento del capo prelevato, quando definito il procedimento dell'illecito, il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino, applicherà nei confronti dei cacciatori / trasgressori le seguenti sanzioni accessorie, comunicando la sospensione comminata sia



Regione Lombardia

agli Uffici Regionali AFCP sia alla Polizia Provinciale, per i relativi seguiti di competenza:

sospensione del cacciatore dalla caccia di selezione al cinghiale per un periodo minimo di un mese e fino a un massimo di un anno nei casi di:

- a) omessa o incompleta comunicazione preventiva dell'uscita di caccia;
- b) caccia praticata in luogo diverso da quello segnalato:

Si precisa che qualora sia stato prelevato uno o più capi di cinghiale, gli stessi saranno sequestrati ai fini della confisca, e saranno conferiti dalla Polizia Provinciale al centro di verifica per la rilevazione dei dati biometrici. I capi prelevati saranno comunque decurtati dal piano di prelievo.

9. al raggiungimento del piano di prelievo per una determinata classe d'età/sexo verrà chiusa la caccia per quella determinata classe di età/sexo fatto salvo un eventuale aggiornamento incrementale del piano di prelievo che nel proprio parere ISPRA ha peraltro indicato come minimo;
10. il carniere stagionale per ciascun cacciatore è illimitato ed il limite giornaliero per singolo cacciatore è di 3 capi;
11. durante la caccia di selezione al cinghiale, anche in attuazione delle vigenti misure sanitarie per la profilassi epidemiologica da COVID-19, l'avvalimento della figura dell'“accompagnatore” prevista dal R.R. 16/2003 sia facoltativa e, in ogni caso, tale figura possa essere coinvolta solo nel tassativo rispetto delle medesime misure sanitarie in vigore;

ASSUNTO inoltre di stabilire che, ai fini del prelievo in selezione del cinghiale, in quanto pratica venatoria assimilabile agli interventi gestionali di controllo, limitatamente a tale contesto, sia autorizzato il ricorso al foraggiamento con funzione attrattiva nei pressi dei punti di sparo rigorosamente con le esclusive seguenti modalità:

1. utilizzare esclusivamente mais in granella;
2. somministrare un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari ad un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
3. un punto di foraggiamento su una superficie maggiore o uguale a 50 ettari (mq 500.000);
4. sarà immediatamente sospesa la distribuzione del foraggiamento attrattivo al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati;



Regione Lombardia

ATTESO inoltre che, tenuto conto dell'andamento orografico del territorio dei Comprensori alpini Valle Brembana, Borlezza e Valle di Scalve e delle precise indicazioni di ISPRA per il contrasto ad ogni foraggiamento di sostentamento del cinghiale fatto salvo quello finalizzato a fini attrattivi di abbattimento, la distanza minima tra un punto di foraggiamento dichiarato al Servizio di Polizia provinciale ed uno contiguo debba essere uguale o superiore a 400 metri misurati in proiezione orizzontale;

PRESO ATTO che, per gli effetti della lettera c) del comma 2 dell'art. 43 della L.R. 26/93 per la caccia di selezione al cinghiale sia consentito anche l'uso di dispositivi per la visione notturna;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti;

VISTI ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la L.R. 7 luglio 2008 n.20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia della XI legislatura che hanno determinato l'assetto organizzativo ed in particolare la D.G.R. XI/5105 del 26.07.2021 "XIII provvedimento organizzativo 2021" con la quale è stato assegnato l'incarico sulla posizione dirigenziale della Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo ad Alberto Lugoboni;

per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente recepite:

DECRETA

- di approvare le presenti disposizioni attuative per la caccia di selezione al cinghiale in aree non vocate ed il relativo Intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale (I.A.P.C) per la stagione venatoria 2022/2023 nei territori di competenza del CAC Valle Brembana, CAC Valle Borlezza e CAC Valle di Scalve;
- di autorizzare la caccia di selezione al cinghiale su tutto il territorio a caccia programmata dei CAC Valle Brembana, CAC Valle Borlezza e CAC Valle di Scalve con il solo limite per il cacciatore di selezione dell'ammissione nel CAC senza alcun vincolo a specifico settore di caccia;
- di prevedere che i Comitati di gestione dei CAC Valle Brembana, , CAC



Regione Lombardia

Valle Borlezza e CAC Valle di Scalve, **solo durante la caccia di selezione agli ungulati poligastrici**, possano disciplinare per singoli settori la caccia di selezione al cinghiale;

- di autorizzare durante la caccia di selezione agli ungulati poligastrici l'abbattimento del cinghiale ai cacciatori con specifica abilitazione di caccia in selezione;
- di stabilire che ciascun cacciatore *può indicare un massimo di 10 punti sparo (indicati con S) di cui solo 5 potranno essere anche di foraggiamento (indicati con S+F) sull'intero territorio del CAC;*
- di stabilire l'obbligo in capo al singolo cacciatore di selezione di dare preventiva comunicazione scritta al CAC dell'esatta ubicazione geo-referenziata di ogni singola postazioni di tiro e dei punti di foraggiamento attrattivo dei cinghiali ad essi connessi utilizzati nel corso della stagione venatoria; la comunicazione preventiva dell'uscita di caccia deve essere effettuata attraverso lo stesso servizio messo a disposizione dal Comprensorio Alpino per la caccia agli altri ungulati; nello stesso servizio (messaggistica SMS) infatti ogni cacciatore dovrà indicare:
 - Cognome e nome
 - Data dell'uscita
 - Comune e località
 - Numero del punto di sparo e/o foraggiamento dove intende praticare la caccia
 - Tale comunicazione deve essere effettuata:
 - Entro le ore 24.00 del giorno precedente per l'uscita del mattino
 - Entro le ore 15.00 del giorno stesso per l'uscita del pomeriggio/sera
 - Nel caso un cacciatore – per qualsivoglia motivo – intenda rinunciare all'uscita di caccia già preventivamente comunicata deve effettuare una nuova comunicazione di revoca (semplice SMS, allo stesso numero usato per le comunicazioni di uscita), con la seguente tempistica:
 - Entro l'orario dell'alba per l'uscita comunicata la sera prima entro le 24.00 relativa alla mattina
 - Entro l'orario del tramonto (oppure ore 18.00) per l'uscita comunicata entro le ore 15.00 e relativa al pomeriggio/sera
- di stabilire che i Comitati di gestione dei CAC dovranno prontamente assegnare ad ogni singolo cacciatore di selezione i necessari contrassegni



Regione Lombardia

inamovibili a datario da loro richiesti al fine di legittimare il possesso ed il trasporto dei capi prelevati ed agevolare quanto prima la realizzazione dei prelievi previsti così da contribuire significativamente all'eradicazione del cinghiale tramite la caccia di selezione nelle suddette aree non idonee;

- di stabilire inoltre che:
 1. l'arma da fuoco debba essere trasportata scarica e nel fodero durante il percorso di andata e ritorno dai sopracitati punti di sparo, tutti necessariamente geo-referenziati e resi noti preventivamente al Servizio di Polizia provinciale di Bergamo;
 2. in attuazione delle vigenti disposizioni sanitarie, tutte le carcasse dei cinghiali abbattuti, sia durante la caccia di selezione che durante la caccia collettiva, debbano essere sottoposte all'analisi trichinoscopica delle carni ed al monitoraggio sanitario della fauna selvatica secondo le disposizioni del Dipartimento Veterinario di A.T.S. Bergamo, nonché agli esami finalizzati alle rilevazioni biometriche presso i centri di verifica a tale proposito allestiti dai CAC interessati;
 3. la caccia di selezione al cinghiale, sul territorio di competenza della Struttura A.F.C.P. Bergamo sia autorizzata cinque giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì, dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 marzo 2023, da un'ora prima dell'alba e fino alle ore 24.00;
 4. venga chiusa la caccia al raggiungimento del piano di prelievo per una determinata classe d'età/sexo verrà chiusa la caccia per quella determinata classe di età/sexo fatto salvo un eventuale aggiornamento incrementale del piano di prelievo che nel proprio parere Ispra ha peraltro indicato come minimo;
 5. il limite di carniere stagionale e giornaliero per singolo cacciatore di selezione sia il seguente:
 - carniere giornaliero per cacciatore 3 capi;
 - carniere stagionale per cacciatore illimitato;
 6. durante la caccia di selezione al cinghiale, anche in attuazione delle vigenti misure sanitarie per la profilassi epidemiologica da COVID-19, l'avvalimento della figura dell'"accompagnatore" prevista dal R.R. 16/2003 sia facoltativa e, in ogni caso, tale figura possa essere coinvolta solo nel tassativo rispetto delle medesime misure sanitarie in vigore;



Regione Lombardia

7. di stabilire che, ai fini del prelievo in selezione del cinghiale, in quanto pratica venatoria assimilabile agli interventi gestionali di controllo, limitatamente a tale contesto, sia autorizzato il ricorso al foraggiamento con funzione attrattiva nei pressi dei punti di sparo rigorosamente con le esclusive seguenti modalità:
- utilizzare esclusivamente mais in granella;
 - somministrare un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari ad un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
 - un punto di foraggiamento su una superficie maggiore o uguale a 50 ettari (mq 500.000);
 - sospendere immediatamente la distribuzione del foraggiamento attrattivo al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati;
8. di stabilire inoltre che, tenuto conto dell'andamento orografico del territorio dei Comprensori alpini Valle Brembana, Valle Borlezza, Valle di Scalve e delle precise indicazioni di ISPRA per il contrasto ad ogni foraggiamento di sostentamento del cinghiale fatto salvo quello finalizzato a fini attrattivi di abbattimento, la distanza minima tra un punto di foraggiamento dichiarato ed uno contiguo debba essere uguale o superiore a 400 metri misurati in proiezione orizzontale;
9. di approvare le specifiche contenute nella "Consistenza minima e struttura del piano di prelievo in caccia di selezione per il CA Prealpi bergamasche stagione venatoria 2022 – 2023" come articolato nello specifico parere di I.S.P.R.A prot. 30095 dell'08.06.2021 che di seguito si riporta:

distretto	Piano previsto	Maschi (0-12 mesi)	Femmine (0-12 mesi)	Maschi (dai 13 mesi)	Femmine (dai 13 mesi)
CAC VALLE BORLEZZA	250	60	90	40	60
CAC VALLE BREMBANA	150	60	90	40	60
CAC VALLE DI SCALVE	150	36	54	24	36

10. con riferimento alla tabella di cui al punto precedente e richiamato



Regione Lombardia

l'obiettivo di eradicazione in dette aree non vocate, di stabilire che in caso di raggiungimento del prelievi massimi di maschi adulti e/o di femmine adulte sia comunque tollerato come capo potenzialmente confondibile il prelievo di soggetti di età inferiore a 15 mesi identificabili con la presenza del quarto premolare da latte, qualora non sia stato completato il prelievo delle classi giovanili. E' altresì tollerato il prelievo di soggetti di sesso differente all'interno delle classi giovanili fermo restando il massimale di capi indicato per la classe striati e rossi da zero a 12/13 mesi;

11. di stabilire che oltre alle sanzioni amministrative e/o penali, previste dalla normativa vigente in materia venatoria, compreso il risarcimento del capo prelevato, quando definito il procedimento dell'illecito, il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino, applicherà nei confronti dei cacciatori / trasgressori le seguenti sanzioni accessorie, oltre a quelle previste dal punto 6 della D.G.R. n.1019/2018 comunicando la sospensione comminata sia agli Uffici Regionali AFCP sia alla Polizia Provinciale, per i relativi seguiti di competenza e cioè sospensione del cacciatore dalla caccia di selezione al cinghiale per un periodo minimo di un mese e fino a un massimo di un anno nei casi di:

- omessa o incompleta comunicazione preventiva dell'uscita di caccia;
- caccia praticata in luogo diverso da quello segnalato:

Si precisa che qualora in questi casi sia stato prelevato uno o più capi di cinghiale, gli stessi saranno sequestrati ai fini della confisca, e saranno conferiti dalla Polizia Provinciale al centro di verifica per la rilevazione dei dati biometrici. I capi prelevati saranno comunque decurtati dal piano di prelievo.

12. di dare atto che, per gli effetti della lettera c) del comma 2 dell'art. 43 della L.R 26/93 per la caccia di selezione al cinghiale sia consentito anche l'uso di dispositivi per la visione notturna;

13. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comitati di gestione del CAC Valle Brembana, CAC Valle Borlezza e CAC Valle di Scalve, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo, alla Direzione Generale Agricoltura e alle Organizzazioni agricole operanti sul territorio della provincia di Bergamo;

14. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;



Regione Lombardia

15. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima.

IL DIRIGENTE

ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge